



# FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06/91684005-Fax-06/23326645

[www.fihp.org](http://www.fihp.org) / e-mail – [gs@fihp.org](mailto:gs@fihp.org)

COMUNICATO UFFICIALE N. 110  
HOCKEY IN LINE  
STAGIONE 2013/2014

Roma, 19 maggio 2014

## PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

### IL G.U.N.

**VISTO** l'art. 66 dello Statuto Federale;

**VISTO** l'art. 52 comma 3 del Regolamento di Giustizia;

**VISTI** gli atti rimessi allo scrivente, dal Procuratore Federale ed il relativo provvedimento di contestazione;

**VISTE** le richieste formulate dal Procuratore Federale in ordine alle sanzioni da irrogare per i fatti contestati al Sig. Alessandro Cremonese (per aver pubblicato sul sito internet "Facebook.com" giudizi lesivi del prestigio e della reputazione di un Ufficiale di Gara – non identificato – designato per le finali di Coppa di Lega – Artt. 1) e 6) del Regolamento di Giustizia e Disciplina) ed alla società A.S.D. H.C. Diavoli Vicenza (per responsabilità oggettiva – Art. 3 comma 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina);

**RILEVATO** che il Sig. Cremonese scriveva *“La vedi questa foto? Questa è la squadra che con tutte le probabilità avrebbe vinto la coppa, ma tu come al solito ci hai remato contro. Sei una merda e la tua famiglia già lo sa. Spero che la tua carriera finisca con un disco nei denti perché come arbitro e come uomo non vali un cazzo. Con affetto pezzo di merda!”*;

**CONSIDERATO** che su invito del Procuratore Federale, il Sig. Alessandro Cremonese inviava le proprie deduzioni scritte, con le quali lo stesso confermava di aver pubblicato le espressioni oggetto di contestazione e precisava di aver agito in tal modo in quanto spinto da *“un momento di rabbia e nervosismo”* a seguito delle decisioni arbitrali prese nei confronti della sua squadra;

**CONSIDERATO** che la società A.S.D. H.C. Diavoli Vicenza inviava le proprie deduzioni scritte, con le quali rappresentava la propria estraneità ai fatti contestati in quanto iniziativa strettamente personale dello stesso Cremonese ed evidenziava che quest'ultimo avesse posto le proprie scuse all'Ufficiale di Gara destinatario delle offese;

**CONSIDERATO** che è stata fornita la piena prova della provenienza delle suddette dichiarazioni;

**RILEVATO** che la condotta del Sig. Alessandro Cremonese è stata palesemente contraria ai principi di lealtà e correttezza sportiva previsti e sanciti dallo Statuto, dal Regolamento di Giustizia e dal Codice di Comportamento Sportivo approvato dal C.O.N.I., in quanto la gravità delle affermazioni contestate trascendono il legittimo diritto di critica;

**RILEVATO** che in ottemperanza al principio della responsabilità oggettiva, la società A.S.D. H.C. Diavoli Vicenza risponde della condotta posta in essere dal proprio tesserato;

**CONSTATATA** la violazione degli artt. 1 e 6 del Regolamento di Giustizia F.I.H.P. da parte del Sig. Alessandro Cremonese e dell'art. 3 comma 2 del Regolamento di Giustizia F.I.H.P. da parte della A.S.D. H.C. Diavoli Vicenza;

**CONSIDERATO** che la sanzione da comminare al tesserato dovrà tenere conto dell'aggravante di cui all'art. 23 lettera f) del Regolamento di Giustizia F.I.H.P. e quella da comminare alla società dovrà essere di lieve entità in considerazione dell'obiettivo difficoltà di controllo dell'operato dei tesserati riguardo alle pubblicazioni sui social network;

### **DELIBERA**

Di irrogare, al Sig. Alessandro Cremonese, la sanzione prevista dall'art. 30 del Regolamento di Giustizia ovvero la squalifica per quattro (4) giornate da scontarsi in Campionato ed alla A.S.D. H.C. Diavoli Vicenza la sanzione prevista dall'art. 27 del Regolamento di Giustizia ovvero la deplorazione.

F.to Il Giudice Unico Nazionale  
Avv. Maurizio Colangelo